

N. 4218/2013 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015
nelle persone dei signori magistrati:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - dr. Gaetano Appierto | Presidente |
| - dr.ssa Maria Paola Costa | Giudice rel. ed est. |
| - dr. Francesco Saverio Moscato | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data 29 novembre 2013 al n.
4218/2013 di Ruolo Generale Contenzioso, promosso

da

TIZIA, nata il (omissis) a (omissis) (Repubblica di Macedonia) e residente a (omissis), rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Caia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (omissis), ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato

- ricorrente -

contro

SEMPRONIO, nato il (omissis) a (omissis) (Repubblica di Macedonia), già residente a (omissis) e cancellato per irreperibilità anagrafica il (omissis),

- resistente contumace -

con l'intervento del

Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede

Oggetto: scioglimento del matrimonio ovvero, in subordine, separazione personale dei coniugi.

Causa trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2015.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come a verbale d'udienza del 19 giugno 2015:

“l'avv. Claudia precisa le conclusioni come da foglio allegato al verbale d'udienza del 20.03.2015 ed in via subordinata chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi”.

Si riportano le conclusioni dell'allegato al verbale d'udienza del 20 marzo 2015:

“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili” [rectius: lo scioglimento] “del matrimonio celebrato a (omissis) (Macedonia) in data (omissis) fra i signori TIZIA e SEMPRONIO;

2) Affidarsi i figli minori Tizietto e Tizietta in via esclusiva alla madre signora Tizia, con collocazione esclusiva presso la stessa. Il padre potrà vederli solo con modalità protette da stabilirsi a cura del Consultorio Familiare (omissis) cui è stato delegato il compito di monitorare la situazione del rapporto dei minori con il padre;

3) Porsi a carico del padre signor SEMPRONIO l'obbligo di corrispondere alla signora TIZIA un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei minori nella misura di € 300,00= per ciascun minore (€ 600,00= complessivi), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dell'1.05.2015” [rectius: dall'1.05.2015], “oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso Codesto intestato Tribunale;

4) Autorizzarsi il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori Tizietto e Tizietta a favore della signora TIZIA;

5) Spese e compensi del presente giudizio rifusi”.

Per il Pubblico Ministero: come da visto del (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Quanto alla domanda formulata in via principale dalla ricorrente TIZIA, volta ad ottenere lo scioglimento (in tali termini dovendosi, infatti, correggere la richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili, non vertendosi pacificamente in ipotesi di nozze celebrate secondo il rito concordatario) del matrimonio dalla stessa contratto con il resistente SEMPRONIO, deve il Collegio richiamare la propria ordinanza di data (omissis).

Ed, invero, a mente dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), Regolamento che ha di fatto provocato la disapplicazione della legge n. 218/1995 (oramai superata dalla corrispondente disposizione contenuta nell'art. 10 del Regolamento stesso), ove, come pacificamente è avvenuto nel caso di specie, i coniugi non abbiano designato «di comune accordo» la legge applicabile come previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati», per quanto qui di interesse e secondo una serie di criteri di collegamento ordinati in scala gerarchica con il sistema “a cascata”, «dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale».

Se ne ricava, dunque che, in entrambi i casi sopra ricordati, alle odierne parti è applicabile non già, come ritenuto dalla ricorrente, la legge macedone (la quale, a differenza della legislazione italiana, consente, al ricorrere di determinate circostanze, il divorzio immediato), bensì quella dello Stato italiano, quale luogo nel quale dal fascicolo processuale emerge che i coniugi - o, quanto meno, la medesima ricorrente - risiedevano stabilmente al momento in cui è stata introdotta la presente domanda giudiziale.

È, peraltro, noto che la legge italiana non consente la pronuncia diretta di divorzio, così come chiede in principalità TIZIA.

Deve, peraltro, il Collegio prender atto che all'udienza del 19 giugno 2015 la stessa TIZIA ha, altresì, articolato, sia pure in via di mero subordinate, domanda di separazione.

Tale ultima domanda appare, invece, fondata e meritevole di accoglimento, essendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale ampiamente attestata dalla narrativa degli atti depositati nell'interesse della ricorrente e dall'atteggiamento di totale disinteresse che il marito ha mantenuto, per tutta la durata del processo, per le sorti del matrimonio.

Va, quindi, rimesso alla parte ricorrente di provvedere alle comunicazioni di rito, non constando che le nozze di che trattasi siano mai state trascritte in Italia.

Con riguardo alle restanti questioni oggetto di domanda, che coinvolgono tutte l'interesse morale e materiale dei figli gemelli della coppia Tizietto e Tizietta (nati dall'unione *de qua* il (omissis)), dalla condivisibile analisi del Consultorio incaricato appare evidente che, allo stato, la sola TIZIA rappresenta figura stabile, affidabile e costante nella cura dei figlioli, non offrendo il padre, da tempo resosi irreperibile, alcun serio, anche solo minimale, contributo nella conveniente gestione dei minori.

Ne deriva l'affido esclusivo di questi ultimi alla madre, con ampi poteri decisionali in autonomia, prevedendosi, comunque, un diritto di visite paterno, come in dispositivo, coerente all'interesse superiore della prole ed alla necessità di monitorare e sostenere il rapporto figli/padre.

Alla luce delle allegazioni della ricorrente appare, poi, individuabile in capo a SEMPRONIO una significativa capacità di produrre reddito, se diligente, mettendo a frutto le esperienze e competenze di cui è munito (avendo egli in passato avviato un'attività imprenditoriale di pittura edile). Sarà, quindi, posto a

suo carico un assegno di contributo nel mantenimento, ordinario e straordinario, della prole - ritenuto equo e proporzionale alle risorse dei genitori, pur considerando gli ulteriori criteri ex art. 155 c.c. - pari ad € 700,00 mensili omnicomprensivi (in ragione, dunque, di € 350,00 a figliolo).

Nulla sulle spese di lite, attesa la sostanziale assenza di opposizione alle domande da parte del marito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi TIZIA, nata a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis), e SEMPRONIO, nato a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis), dando atto che gli stessi contrassero matrimonio a (omissis) (Repubblica di Macedonia) il (omissis) e che tale atto non risulta trascritto in Italia;
- 2) affida i figli minori Tizietto e Tizietta, in modo esclusivo, alla madre, la quale avrà piena autonomia nella gestione della quotidianità e nella adozione degli indirizzi terapeutici e scolastici della prole, nonché in tema di espatrio e di fissazione della residenza, nell'interesse dei minori; il padre potrà frequentare i figli solo con modalità protette presso i locali del Consultorio Familiare di (omissis) un pomeriggio alla settimana ed alla presenza di un educatore, con tempi e modalità rimesse alla concertazione Consultorio/genitori;
- 3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli, versando alla madre, in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 700,00 omnicomprensivi (in ragione di € 350,00 a figlio), importo annualmente rivalutabile secondo le variazioni, se in aumento, degli indici ISTAT;
- 4) nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015.

Il Presidente

Dr. Gaetano Appierto

Il Giudice estensore

Dr.ssa Maria Paola Costa
